



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori COMPAGNONE, SCAVONE, BARANI, AMORUSO,  
AURICCHIO, D’ANNA, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, LANIECE,  
PUPPATO e IURLARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2015**

Disposizioni per la regolamentazione delle prospezioni geofisiche con  
tecnica *air gun* per la ricerca di idrocarburi in mare

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si rende necessario al fine di regolamentare l'attività delle prospezioni geofisiche in mare per la ricerca di idrocarburi tramite la tecnica cosiddetta «*air gun*». Si tratta di una sorgente ad aria compressa assai utilizzata in questo campo e di grande impatto acustico sull'ambiente marino.

Fino a qualche anno fa l'attenzione nel campo della ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare è stata rivolta prevalentemente alle conseguenze delle fasi successive alla realizzazione dei pozzi esplorativi, in quanto ritenute a maggior rischio di inquinamento e anche potenzialmente più dannose per la salute umana.

Con l'attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria, a favore dell'ambiente marino, il «rumore» diventa per la prima volta un parametro valido a definire la qualità dell'ambiente marino, imponendo agli Stati membri di affrontare il problema applicando il principio di precauzione.

La Commissione europea definisce l'inquinamento acustico sottomarino come «l'introduzione intenzionale o accidentale di energia acustica nella colonna d'acqua, da fonti puntuali o diffuse» e ha applicato il principio fondamentale secondo cui l'assenza di certezza scientifica, qualora sussista il pericolo di danni gravi e irreversibili, non esonera gli Stati dal dovere di predisporre misure efficaci per evitare il degrado ambientale.

L'utilizzo della tecnica dell'*air gun* è stato recentemente al centro di grandi preoc-

cupazioni da parte della comunità scientifica che si occupa della biodiversità marina proprio per il grosso impatto che questa può provocare; infatti il sistema *air gun* o batteria di *air gun* rilascia aria compressa, con azione denominata «sparo», ma che per l'intensità prodotta potrebbe essere chiamata «detonazione». Questa energia si trasforma in onde sonore, più propriamente onde meccaniche, che si propagano ad una determinata velocità nell'acqua del mare.

La letteratura scientifica che ha affrontato la valutazione degli effetti delle prospezioni geofisiche con *air gun* evidenzia effetti dannosi rilevanti all'apparato sensoriale di molti pesci e mammiferi marini.

Nel complesso, i danni ipotizzabili sono relativi a effetti sul sistema uditivo della fauna ittica, effetti sul tasso di successo riproduttivo e un possibile rischio di parassitosi. Altri studi confermano che ci sono ripercussioni sulla biologia comportamentale dei pesci, nonché danni agli organismi nei diversi stadi dello sviluppo. Altri ancora rilevano come i danneggiamenti ai sistemi di orientamento e uditivi dei cetacei possono essere notevoli anche a distanza di 30 chilometri dalla sorgente sonora.

Il comportamento delle specie marine di fronte a disturbi di vario genere, inclusi i rumori provenienti dall'uso dell'*air gun*, pone ad oggi, ancora tanti interrogativi al mondo scientifico. In molti casi sembra difficile approdare a quantificazioni definitive, data la complessità dell'ambiente marino, la sua morfologia, la chimica, la salinità, la densità e l'acidità dei fondali che possono attutire, o viceversa propagare, con più facilità, i suoni.

Ma poichè l'*air gun* non è certamente una tecnica priva di effetti, ma foriera di

conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità della loro diffusione, il presente disegno di legge, in applicazione del principio comunitario di precauzione, intende proporre una regolamentazione del suo utilizzo.

Ricordiamo che agli inizi del 2015, il Senato della Repubblica, impegnato ad esaminare il disegno di legge «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente» (Atto Senato n. 1345, cosiddetto «Ecoreati») ebbe ad approvare un emendamento (1.80) tendente ad elevare a reato l'utilizzo della tecnica *air gun* per le prospezioni a mare finalizzate alla ricerca di idrocarburi. Tale emendamento, così come approvato dal Senato, venne poi cancellato nel passaggio alla Camera dei deputati.

Il presente disegno di legge, intende quindi fare chiarezza su questo tema che oggi fa tanto discutere e preoccupare anche i geologi italiani, sostenitori della tecnica per finalità di ricerca scientifica.

Una regolamentazione quindi si impone, per trovare un punto di equilibrio tra la necessità di vietare o limitare fortemente l'utilizzo dell'uso dell'*air gun* finalizzato alle prospezioni connesse agli idrocarburi, e la necessità invece di consentirlo, seppur con la massima cautela, per scopi di ricerca scientifica.

A questo scopo, quindi, all'articolo 1 sono state indicate le finalità del disegno di legge, all'articolo 2 vengono disciplinate le modalità di utilizzo, attribuendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto volto ad interdire totalmente l'utilizzo dell'*air gun* in prossimità delle aree marine protette, degli arcipelaghi, delle aree marine di particolare pregio naturalistico, dei banchi

sabbiosi del canale di Sicilia e dei geositi UNESCO; nelle altre aree l'utilizzo della tecnica *air gun* viene consentita soltanto nei periodi giudicati compatibili con il ciclo di riproduzione delle varie specie ittiche e per il tempo strettamente necessario.

All'articolo 3 si è voluto specificamente estendere il divieto o la limitazione di utilizzo della tecnica dell'*air gun* anche ai procedimenti autorizzatori avviati, nonché a quelli conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

All'articolo 4, onde sgombrare il campo da qualsivoglia equivoco, si è voluto espressamente chiarire che il divieto di utilizzo della tecnica *air gun* non riguarda le prospezioni geofisiche finalizzate alla ricerca scientifica, ma soltanto quelle relative alla ricerca di idrocarburi.

Del resto, nell'ottica di un Paese che afferma sempre più di voler guardare alla sostenibilità ambientale come ad un criterio che deve informare tutta l'attività legislativa, in considerazione, altresì, che sempre più anacronistico appare oggi rivolgere l'attenzione all'energia da fonte fossile, a fronte del favore che occorre invece conferire alle fonti energetiche rinnovabili, tenuto conto ancora del principio di precauzione che sempre va tenuto presente per evitare conseguenze dannose agli ecosistemi, specie di quelli più fragili come il Mediterraneo, si ritiene necessario e non più differibile proporre all'attenzione del Parlamento un disegno di legge frutto dell'ascolto delle diverse posizioni del mondo scientifico e del mondo produttivo, alla ricerca del migliore equilibrio possibile tra il mantenimento di un buono stato di salute degli ecosistemi dei nostri mari e l'esigenza di non tarpare le ali alla ricerca scientifica, purché sempre al servizio dell'uomo e non del mero interesse economico.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. È compito della Repubblica assicurare, nel rispetto dei principi europei e costituzionali e della normativa europea in materia, un più alto livello della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi del mare territoriale italiano. La presente legge è finalizzata a disciplinare e regolamentare l'utilizzo delle prospezioni geofisiche con tecnica «*air gun*» per la ricerca degli idrocarburi in mare.

## Art. 2.

*(Modalità di utilizzo della tecnica air gun)*

1. Nell'esercizio delle proprie competenze il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge l'attività di vigilanza e controllo sul ricorso alle prospezioni geofisiche con tecnica *air gun* e individua, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le aree marine totalmente interdette alle prospezioni geofisiche con tecnica *air gun* e quelle soggette a limitazione o parzialmente interdette in determinati periodi dell'anno, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la prospezione geofisica con tecnica *air gun* è totalmente interdetta in prossimità delle aree marine protette e degli arcipelaghi, nonché nelle aree ove insistono ecosistemi di particolare pregio naturalistico, nei geositi UNESCO ed in particolare nei banchi sabbiosi del canale di Sicilia;

b) la prospezione geofisica con tecnica *air gun* è consentita nelle altre aree marine soltanto nei periodi compatibili con il ciclo di riproduzione delle specie ittiche e per il tempo strettamente necessario al compimento delle fasi tecniche di esplorazione e ricerca. Si applicano in quanto compatibili le norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

Art. 3.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il divieto o la limitazione dell'utilizzo della tecnica *air gun* di cui all'articolo 2 si applica anche ai procedimenti autorizzatori avviati, nonché a quelli conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il divieto e la limitazione dell'utilizzo della tecnica di *air gun* di cui all'articolo 2 della presente legge non si applicano per le prospezioni geofisiche esclusivamente preordinate a fini di ricerca scientifica, salve comunque le valutazioni relative al rilascio degli atti autorizzatori di pertinenza delle competenti autorità amministrative.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.





